

Credito formazione 4.0

DOTT. FRANCESCO FACCHINI

AGGIORNATO CON IL D.L. 17.5.2022 N. 50 (DECRETO
AIUTI) E DM 1/7/2022



STN NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

Soggetti beneficiari

- Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (di qualsiasi settore e dimensione), ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

ESCLUSE

- Le imprese sottoposte a procedure concorsuali
- Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/2001

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Attività ammissibili

Attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie di seguito indicate all'interno dell'area vendita/marketing, informatica e tecnica, tecnologie di produzione (V. Allegato A L. 205/2017):

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Spese ammissibili

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021, per i periodi di imposta 2021 e **2022**, sono ammissibili al credito d'imposta:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Soggetti formatori

L'attività formativa può essere realizzata direttamente dall'impresa o commissionata a formatori esterni, quali (art. 3, comma 6, DM 4/5/2018):

1. Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
2. Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
3. Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
4. Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
5. Istituti Tecnici Superiori.

Soggetti formatori (novità)

Per i **progetti iniziati dal 18/05/2022**, la maggiorazione di aliquota prevista dall'art. 22 del DL 50/2002 è applicabile solo se le attività formative sono erogati dai seguenti soggetti esterni:

1. Soggetti di cui all'art. 3, comma 6, DM 4/5/2018 (vedi elenco precedente);
2. **Centri di competenza ad alta specializzazione** di cui all'articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
3. **European Digital Innovation Hubs**, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.

Modalità di svolgimento della formazione

Le lezioni devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore e possono essere svolte in presenza o anche in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208 e DM 1/7/2022).

Misura del credito di imposta

L'art. **22** del **DL 50/2022** è intervenuto sulle aliquote per la Formazione 4.0, prevedendo che le prime due aliquote, quelle per le PMI, possono salire rispettivamente al 70% e al 50% nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
- b) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Misura del credito di imposta per progetti avviati dal 18/05/2022 che soddisfano le condizioni

- Micro Impresa **70%** (progetti avviati dal 18/5/2022) con un massimale di euro 300.000,00;
- Piccola Impresa **50%** (progetti avviati dal 18/5/2022) con un massimale di euro 250.000,00;
- Grande Imprese 30% con un massimale di euro 250.000,00.

Elevato al 60% se i destinatari delle attività di formazione rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017.

Misura del credito di imposta per i progetti avviati dal 18/05/2022 che NON soddisfano le condizioni

- Micro Impresa **40%** (progetti avviati dal 18/5/2022) con un massimale di euro 300.000,00;
- Piccola Impresa **35%** (progetti avviati dal 18/5/2022) con un massimale di euro 250.000,00;
- Grande Imprese 30% con un massimale di euro 250.000,00.

Elevato al 60% se i destinatari delle attività di formazione rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017.

Condizioni per fruire delle maggiori aliquote del credito d'imposta

- **accertamento iniziale** delle competenze del dipendente attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto direttoriale di prossima emanazione;
- il **soggetto formatore** dovrà stabilire il **contenuto** e la **durata** delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, **applicando i moduli e i sotto moduli** relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con predetto decreto direttoriale.

Condizioni per fruire delle maggiori aliquote del credito d'imposta

- È previsto poi **l'accertamento finale** del livello di competenze raggiunto dal dipendente partecipante al corso. Solo al superamento di tale test finale, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel suddetto decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione potrà essere applicata la maggiorazione delle aliquote del credito d'imposta.

Modalità di fruizione

- è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208);
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6897), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione. Non si applicano né il limite di cui all'art. 1, comma 53, della l. n. 244/2007 né il limite massimo di compensabilità di crediti d'imposta e contributi di cui all'art. 34 della l. n. 388/2000.

Certificazione dei costi

Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, le spese sostenute devono risultare da apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**. L'attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell'effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti l'attestazione deve essere effettuata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti al Registro dei Revisori Legali e delle Società di Revisione, le spese relative all'attestazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.

Obblighi documentali e dichiarativi

- **Relazione** illustrativa delle modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- **Documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare l'ammissibilità delle attività formative e la corretta quantificazione del credito spettante;
- **Registri nominativi di svolgimento delle attività formative** sottoscritti congiuntamente dal personale discente o docente o dal soggetto formatore esterno;
- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** a firma del legale rappresentante dell'impresa rilasciata a ciascun dipendente che attesti l'effettiva partecipazione del dipendente alle attività formative agevolabili.

Comunicazione al MISE

Le imprese, inoltre, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, utile alla valutazione dell'andamento, della diffusione e dell'efficacia delle misure agevolative. Il modello di comunicazione (approvato con decreto del 6 ottobre 2021), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it entro i seguenti termini:

- con riferimento alle attività e alle spese sostenute nel periodo di imposta 2020: entro il 31 dicembre 2021;
- con riferimento alle attività e alle spese sostenute nei periodi d'imposta 2021 e 2022: entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
e Dottore di ricerca in Diritto processuale tributario
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT.SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista, Revisore Legale
apapini@stsnetwork.it



DOTT. ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale
agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA - SEDE

Via Matteucci, 38

+39 050 970628

E-mail info@stsnetwork.it

PISTOIA

Via E. Fermi, 93

+39 0573 935531

E-mail info@stsnetwork.it

LUCCA

Via Muston, 117

+39 0583 050260

E-mail info@stsnetwork.it

EMPOLI

Via Giuliano Vanghetti, 4B

0571/526275

E-mail info@stsnetwork.it

